



Comune di Robbio

Provincia di Pavia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE Servizio: AMMINISTRATIVO-PERSONALE-CULTURA- ECONOMATO

Registro Servizio	n. 277	in data 27-11-2020
--------------------------	---------------	---------------------------

Registro Generale n. 948

Responsabile: DOTT.SSA CASALI BARBARA

OGGETTO:	COSTITUZIONE FONDO ANNUALE RISORSE DECENTRATE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2020, AI SENSI DELL'ART.67 DEL CCNL 21.05.2018
-----------------	--

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 16.12.2014, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del regolamento comunale di organizzazione degli Uffici e Servizi dove sono definiti gli "Strumenti operativi" riguardanti la struttura organizzativa, il catalogo delle attività, la dotazione organica, il sistema dei profili professionali ed il quadro di assegnazione dell'organico e del personale, nonché le modifiche apportate alla medesima con la deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 09.05.2017, n. 115/2019 e n. 12/2020;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 19.12.2019, di approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022;
- il Decreto del Sindaco n. 3 del 30.01.2020 di attribuzione in capo alla scrivente, a decorrere dal 01.02.2020 e sino al 31.12.2020, dell'incarico di vicesegretario e di posizione organizzativa connessa alla gestione del servizio amministrativo, come meglio dettagliato nella deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2020;

PREMESSO che:

- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate), nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D. Lgs. 150/2009, sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse *umane e della produttività sono attualmente regolate dagli artt. 31 e 32 del contratto collettivo nazionale del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 22.10.2004, come integrati dal CCNL del 09.05.2006, che distingue le risorse decentrate in due categorie: risorse decentrate stabili, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità", la cui quantificazione non è suscettibile di "variazioni annuali" se non in presenza di specifiche prescrizioni normative; risorse decentrate variabili, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e rimesse a disposizione del Fondo;*
- le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi CCNL che sono stati successivamente sottoscritti (art. 4 CCNL del 09.05.2006; art. 8 CCNL dell'11.04.2008 e art. 4

CCNL del 31.07.2009);

CONSIDERATO che in data 21.05.2018 è stato sottoscritto il CCNL del personale non dirigente per il triennio 2016 - 2018;

RICHIAMATO l'art.67 del CCNL 21.05.2018 che disciplina la costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente in particolare i commi 1,2 3, 4 e 7

1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi

2. L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:

a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019;

b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento a personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;

c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;

d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017;

f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;

g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare;

h) delle risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a).

3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno: ..omissis...

d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;

e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;

4. In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

7. La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017.

VISTA la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti n. 15/2018, depositata lo scorso 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue:

“La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell’esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al “Fondo” potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016).

La prima fase consiste nell’individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il “Fondo” contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall’ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).

La seconda fase consiste nell’adozione dell’atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l’ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell’organo di revisione.

La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell’obbligazione.”

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell’Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l’informazione ai soggetti sindacali prima dell’avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

VISTO l’art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all’effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 05.11.2020, recante le linee di indirizzo alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica in ordine alla costituzione e utilizzo del Fondo 2020;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 249 del 13.12.2016 avente ad oggetto: *“Risorse per il trattamento accessorio del personale dipendente – costituzione fondo anno 2016”*

RICHIAMATA la propria determinazione n. 258 del 07.12.2017 avente ad oggetto: *“Risorse per il trattamento accessorio del personale dipendente – ricognizione e provvedimenti conseguenti anno 2017”*

RICHIAMATA la propria determinazione n. 277 del 11.12.2018 avente ad oggetto: *“Costituzione fondo annuale risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2018, ai sensi dell’art. 67 del CCNL 21.05.2018 – ricognizione anno 2016/2017 e provvedimenti conseguenti”*

RICHIAMATA la propria determinazione n. 94 del 09.04.2019 con la quale si è proceduto alla costituzione del Fondo anno 2019;

VISTO il vigente CCDI parte normativa periodo 2019/2021 del Comune di Robbio sottoscritto in data 17.12.2019;

DATO ATTO che in materia di contenimento e riduzione della spesa del personale l’attuale quadro normativo fissa i seguenti vincoli:

TETTO DI SPESA DEL PERSONALE IN TERMINI ASSOLUTI:

Art. 1 comma 557 Legge 296/2006 attualmente in vigore

“ Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

(comma così sostituito dall'art. 14, comma 7, legge n. 122 del 2010)

a) *(lettera abrogata dall'art. 16, comma 1, legge n. 160 del 2016)*

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

557-bis. Ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente *(comma introdotto dall'art. 14, comma 7, legge n. 122 del 2010)*.

557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione (ossia triennio 2011-2013), *(comma introdotto dall'art. 3, comma 5-bis, legge n. 114 del 2014)*";

VERIFICATO che questo Ente ha rispettato gli equilibri di finanza pubblica per l'anno 2019 come risulta dalla certificazione del Responsabile del servizio Finanziario e ha attuato durante l'anno 2020 tutte le misure per rispettare gli equilibri di finanza pubblica;

DI DARE ATTO che questo Ente ha rispettato per l'anno 2019 i vincoli previsti dall'art. 1 comma 557 della Legge 27.12.2006 n. 296 s.m.i come risulta da prospetto "Allegato A" (spese per il personale) e che per l'anno 2020 ha attuato tutte le misure per rispettare tale limite;

Preso atto di quanto disposto dall'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 in relazione alle modalità di determinazione del tetto massimo di spesa per assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 20 aprile 2020, come stabilito dal D.M. 17 marzo 2020;

VISTO l'art. 9, comma 2-bis, del DL 78/2010, convertito in Legge n. 122 del 30.07.2010 il quale prevede che –a decorrere dal 01.01.2011 e fino al 31.12.2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

VISTO l'art. 1 comma 456 della Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) il quale stabilisce che: "A decorrere dal 01.01.2011 e sino al 31.12.2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.";

VISTI, altresì, i criteri indicati dalla Conferenza Regioni-Province Autonome di interpretazione disposizioni d.l. 78/2010;

CONSIDERATO che la Circolare della Ragioneria dello Stato n. 12 del 15.04.2011 ha fornito degli indirizzi applicativi relativamente al blocco dei trattamenti economici disposti dall'art. 9 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 ed in particolare ha precisato che la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio si ritiene che possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013 sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 01 gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo;

RICHIAMATA inoltre la delibera n. 26/2014 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie che recita: "Le risorse del Bilancio che i Comuni di minore dimensione demografica destinano, ai sensi dell'art. 11 del CCNL 31 marzo 1999, al finanziamento del trattamento accessorio degli incaricati di posizione organizzative in strutture prive di qualifiche dirigenziali, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010";

CONSIDERATO che l'articolo 1 comma 236 della Legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) testualmente recita: "Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli artt. 11 e 17 della Legge 7.8.2015 n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e

accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1 gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente»;

VISTA inoltre le delibere n. 145/2016 e 205/2016 della Corte dei Conti Lombardia le quali confermano che “l'entità massima della spesa per trattamento accessorio del personale non può mai superare l'importo fissato per il 2015». Detta regola deve ovviamente ritenersi di portata generale. L'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale” deve intendersi –come era stato detto per l'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010-«ogni genere di risorse funzionalmente destinate ad offrire copertura agli oneri accessori del personale, senza alcuna considerazione per l'origine o la provenienza delle risorse se non sotto il profilo della presenza di un vincolo di destinazione giuridicamente rilevante»;

ATTESO che, pertanto, per ciascun anno a decorrere dal 2016, l'ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente valore individuato per l'anno 2015 determinato secondo le indicazioni fornite con la Circolare n. 20/2015 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante istruzioni applicative per la determinazione della decurtazione permanente dei fondi della contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della l. 147/2013;

CONSIDERATO che:

- con il D.Lgs.n.75/2017, in vigore dal 22 giugno 2017, in attuazione della Legge delega di riforma della pubblica amministrazione n.124/2015, sono state apportate varie modifiche al Testo Unico del Pubblico Impiego di cui al D.Lgs.n.165/2001;
- sempre con lo stesso decreto, sono stati anche rideterminati i vincoli sulle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, da applicare già con decorrenza 1° gennaio 2017;
- che l'art.23, comma 2, del D.Lgs.n.75/2017 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle somme destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, con correlata abrogazione della precedente norma limitativa (art.1, comma 236, della L.n.208/2015);

CONSIDERATO che le disposizioni di maggiore rilievo dei D.Lgs.n.74 e n.75 del 2017, entrati in vigore con la riforma Madia, sono soprattutto le seguenti tre:

- dallo scorso 1° gennaio 2017, con contestuale abrogazione del comma 236 della Legge n.208/2015, le risorse per il salario accessorio non devono superare quelle del 2016;
- è venuto invece meno l'obbligo della riduzione del fondo in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio, anche tenendo conto di quello assumibile, pertanto, il numero dei dipendenti in servizio nel 2017 non produce più conseguenze sulla consistenza del fondo per le risorse decentrate; tale vincolo non si applica solo al fondo ma ad ogni compenso di trattamento accessorio sempre nel rispetto delle indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato fornite per l'elaborazione del Conto Annuale (vedi circolare del 27 aprile 2017, n.19) sulle voci escluse dai limiti anche negli anni precedenti;

EVIDENZIATO che, per quanto riguarda le risorse variabili, l'art.23 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n.75 stabilisce al comma 3 che *“fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal co. 2, le regioni e gli enti locali ... possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”;*

VISTO l'art. 23 del D.Lgs n. 75/2017 che testualmente recita: *“Salario accessorio e sperimentazione.*

1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.

2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.

3. Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile."

CONSIDERATO inoltre che dal 2015 gli enti sono obbligati a consolidare i tagli effettuati in base alla sopracitata norma e tenuto conto che questo Comune nel quadriennio 2011/2014 ha operato annualmente una riduzione proporzionale ai dipendenti cessati confrontando ogni anno con il 2010;

VISTA inoltre la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 8 del 02.02.2015 la quale, seppur non destinata agli enti locali, contiene un ragionamento che si può ritenere applicabile a tutte le amministrazioni rientranti nel campo dell'applicazione dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010, e più precisamente, nella scheda tematica G3, che chiarisce: " **...a decorrere dal 01.01.2015, le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs 165/2001 devono essere decurtate permanentemente di un importo pari alle riduzioni operate con riferimento all'anno 2014...** ";

PRESO ATTO che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo e che pertanto a seguito della nuova determinazione della riduzione effettuata in applicazione dell'art. 9, comma 2-bis, del dl 78/2000, si conferma la riduzione del fondo delle risorse decentrate per un importo di €. 11.351,00;

CONSIDERATO che negli anni 2015 e 2016 non si è verificata alcuna variazione sulla consistenza numerica del personale in servizio;

CONSIDERATO che nell'anno 2017 si è verificata una variazione sulla consistenza numerica del personale in servizio come segue:

- con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n° 168 del 08/08/2016 si è preso atto delle dimissioni e della richiesta di collocamento a riposo del dipendente D.F., Comandante Polizia Locale, cat. D6 con decorrenza 01.02.2017;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n° 195 del 29/09/2016 si è preso atto delle dimissioni e della richiesta di collocamento a riposo del dipendente T.P, Agente di Polizia Locale, cat. C5 con decorrenza 01.04.2017;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n° 272 del 21/12/2017 si è preso atto delle dimissioni della dipendente D.C., Assistente scolastica, cat. B7 con decorrenza 31.12.2017
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n° 270 del 21.12.2017 è stato assunto P.F., Agente di polizia locale, cat. C1 con decorrenza 31.12.2017;

CONSIDERATO che nell'anno 2018 si è verificata una variazione sulla consistenza numerica del personale in servizio come segue:

- con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n° 32 del 30/01/2018 si è preso atto delle dimissioni e della richiesta di collocamento a riposo della dipendente M.L., Educatrice Asilo Nido, cat. C5 con decorrenza 01.09.2018
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n° 163 del 16/08/2017 si è preso atto delle dimissioni e della richiesta di collocamento a riposo della dipendente B.L, Istruttore amministrativo, cat. C2 con decorrenza 01.05.2018
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n° 229 del 13/11/2017 si è preso atto delle dimissioni e della richiesta di collocamento a riposo della dipendente F.M.G., Istruttore amministrativo, cat. C5 con decorrenza 01.11.2018;

CONSIDERATO che nell'anno 2019, risulta una variazione sulla consistenza numerica del personale in servizio come segue:

- con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n° 244 del 12.11.2018

si è preso atto delle dimissioni e della richiesta di collocamento a riposo del dipendente T.P., cantoniere, cat. B6 con decorrenza 01.07.2019

- con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n° 272 del 07.12.2018 è stata assunta T.G., Istruttore direttivo tecnico, cat. D1 con decorrenza 28.12.2018
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n° 74 del 14.03.2019 è stata assunta U.A., Agente di polizia locale, cat. C1 con decorrenza 18.03.2019
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n° 100 del 17.04.2019 si è preso atto delle dimissioni volontarie della dipendente V.L., Educatrice Asilo Nido, cat. C5 con decorrenza 01.11.2019
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n° 116 del 10.05.2019 si è preso atto delle dimissioni volontarie della dipendente U.A., Agente di Polizia Locale, cat. C1 con decorrenza 01.06.2019;

CONSIDERATO che nell'anno 2020, risulta una variazione sulla consistenza numerica del personale in servizio come segue:

- con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n° 166 del 09.07.2019 si è preso atto delle dimissioni e della richiesta di collocamento a riposo del dipendente C.G, Assistente Sociale, cat. D7 con decorrenza 01.02.2020
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n° 49 del 11.05.2020 si è preso atto delle dimissioni volontarie della dipendente B.G., Istruttore Amministrativo, cat. C5 con decorrenza 01.03.2020
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n° 118 del 07.05.2020 si è preso atto delle dimissioni volontarie della dipendente A.C., Educatrice Asilo Nido, cat. C5 con decorrenza 01.09.2020
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n° 261 del 23.11.2020 si è preso atto del trasferimento per mobilità volontaria presso il comune di Galliate e cessione contratto individuale di lavoro della dipendente T.G, Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D1 con decorrenza 01.12.2020;

CONSIDERATO che il secondo comma dell'art. 23 del D.Lgs n. 75/2017 dispone che dal 1° gennaio 2017 l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sia abrogato e che pertanto a far corso da tale data non opera più la riduzione dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

RILEVATO inoltre che l'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 dispone, tra l'altro: *"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."*

VISTA a tal proposito la nota della Ragioneria generale dello Stato dello scorso 1° settembre 2020 ad oggetto: *"Istruzioni circa le modalità per calcolare l'adeguamento del limite del trattamento accessorio alla luce delle indicazioni dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019"*;

PRESO ATTO che la costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2020 fa proprie le determinazioni della RGS in relazione alla quantificazione del limite di spesa in rapporto alle variazioni effettive intervenute nel numero dei dipendenti a tempo indeterminato tra l'esercizio 2018 e l'esercizio 2020 e che non è necessario procedere ad alcun adeguamento;

VISTO E CONSIDERATO che l'art. 67 comma 2 lett)b stabilisce: *"nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi"* si è pertanto proceduto alla quantificazione di tale importo in €. 1,459,00 e alla rideterminazione dei Fondi salario accessorio degli anni 2016 e 2017 e all'inserimento di tale incremento nel Fondo anno 2018 e nei fondi degli anni successivi fino a contraria disposizione in merito;

VISTO E CONSIDERATO che l'art. 67 comma 1 stabilisce che il Fondo di cui al comma 1 è incrementato *"di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento a personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data"* si è proceduto alla quantificazione dei seguenti incrementi stipendiali:

- anno 2016 €. 237,00
- anno 2017 €. 777,00

- anno 2018 €. 1.875,00
 - anno 2019 €. 2.132,00

e pertanto è stato necessario procedere alla rideterminazione dei fondi degli anni 2016 e 2017 e ad inserire l'incremento per gli anni 2018 e 2019 e nei fondi degli anni successivi fino a contraria disposizione in merito;

VISTO E CONSIDERATO che l'art. 67 comma 1 stabilisce che il Fondo di cui al comma 1 "è stabilmente incrementato di un importo, su base annua, pari ad €. 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL 21.05.2018 in servizio alla data del 31.12.2015 a decorrere dal 31.12.2018, a valere dall'anno 2019" dando atto che i dipendenti in servizio al 31.12.2015 risultavano essere 26 si procede alla quantificazione dell'incremento in €. 2.163,20 ed all'inserimento di tale posta nel Fondo Risorse decentrate anno 2019 e nei fondi degli anni successivi fino a contraria disposizione in merito;

CONSIDERATO inoltre che l'art. 67, comma 4, del C.C.N.L. del 21.05.2018 prevede che "in sede di contrattazione integrativa, ove nel Bilancio dell'Ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, delle risorse economiche di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, e richiamata a tal fine la deliberazione n. 48 del 26.03.2019, con cui la Giunta Comunale ha fornito gli indirizzi alla Delegazione Trattante di parte datoriale per la contrattazione integrativa parte normativa 2019-2021 nonché per la destinazione delle risorse decentrate disponibili per l'anno 2019, prevedendo le risorse aggiuntive variabili di cui all'art. 67 co. 4 del CCNL 21/05/2018, da realizzare nel corso dell'annualità 2020 quantificandole in un importo pari ad €. 8.359,00;

CONSIDERATO che la Corte dei Conti – Sezione Autonomie con Deliberazione n. 6/2018 ha chiarito quanto segue: "*Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017*".

CONSIDERATO che l'art 1 co 1091 della Legge 145/2018 dispone quanto segue: "Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione."

VISTO E CONSIDERATO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 26.03.2019 è stato approvato il Regolamento sugli incentivi al potenziamento degli uffici preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale;

VERIFICATA la sussistenza del rispetto del limite di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 75/2017 per l'intero salario accessorio comprensivo delle retribuzioni di posizione e di risultato dato atto che gli incrementi di cui al CCNL 21.05.2018 (art. 67 co 1 lett. a e b) e le poste di cui all'art 113 del D.Lgs 50/2016, all'art. 1 co. 1091 della L. 145/2018 nonché i compensi ISTAT di cui all'art 70-ter CCNL 21.05.201 non sono assoggettati al vincolo;

ù **Totale salario accessorio anno 2016**
(con rideterminazione incrementi CCNL 21.05.18
non soggetti al vincolo)

€. 195.687,00

(Fondo, retribuzioni di posizione,
 retribuzioni di risultato)

ù **Totale salario accessorio anno 2020**
(con rideterminazione incrementi CCNL 21.05.18 non soggetti al vincolo oltre i compensi di cui
all'art 113 del D.Lgs 50/2016, all'art. 1 co. 1091 della L. 145/2018)

(Fondo, retribuzioni di posizione,
retribuzioni di risultato)

€. 217.553,00

PRESO ATTO degli indirizzi in ordine alla destinazione del Fondo di cui alla sopra citata deliberazione di GC sotto riportati:

Per la negoziazione del contratto collettivo decentrato integrativo parte economica annualità 2020

- utilizzo delle risorse decentrate stabili, al netto delle quote di destinazione fisse, per il pagamento delle indennità di turno, reperibilità e compensi di cui all'art.24, comma 1, del CCNL 14.09.2000, necessarie per il mantenimento dei servizi svolti dal relativo personale:
- Turno: indennità da attribuire al personale impegnato del Corpo di Polizia Municipale e Asilo Nido. Si sottolinea che le modalità di turnazione devono rispettare quanto previsto dall'art.23 del CCNL 21.05.2018;
- Reperibilità: confermata la reperibilità al personale impegnato nella pronta reperibilità dei Servizi di Polizia Locale e Anagrafe. Si sottolinea che le modalità di turnazione devono rispettare quanto previsto dall'art.24 del CCNL 21.05.2018;
- Indennità condizioni lavoro art. 70 bis CCNL 21.05.2018): indennità da corrispondere unicamente alle prestazioni che determinino una condizione di effettiva esposizione a rischi, all'economista comunale, agli agenti contabili;
- indennità per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, da attribuire al personale di categoria "B-C-D", tenendo conto dei criteri disciplinati all'art.70-quinquies del CCNL 21.05.2018;
- utilizzo della restante quota del fondo, unitamente alle risorse di parte variabile, per il finanziamento delle varie indennità contrattuali, nonché per i premi correlati alla performance organizzativa ed individuale, così da realizzare le finalità del D.Lgs.n.150/2009 e s.m.i. e garantire il miglioramento della qualità/quantità dei servizi erogati.
- rispetto del vincolo di destinazione della parte variabile del fondo previsto dall'art.68, comma 3, del CCNL 21/05/2018;

DATO ATTO che l'attività di costituzione del Fondo Risorse Decentrate costituisce atto unilaterale dell'Amministrazione, non soggetto a concertazione o contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo di lavoro;

SPECIFICATO che, nelle more della costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2020 si è proceduto all'applicazione dell'accordo decentrato vigente con le modalità e con gli importi ivi fissati;

Visti D.Lgs n. 165/2001;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO l'art. 107 c. 3 del D Lgs n. 267/2000;

ACCERTATA la disponibilità dei fondi;

DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs n. 267/2000:

DETERMINA

1. Le premesse tutte costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. VERIFICATO che questo Ente ha rispettato gli equilibri di finanza pubblica per l'anno 2019 come risulta dalla certificazione del Responsabile del servizio Finanziario e ha attuato durante l'anno 2020 tutte le misure per rispettare gli equilibri di finanza pubblica;
3. DI DARE ATTO che questo Ente ha rispettato per l'anno 2019 i vincoli previsti dall'art. 1 comma 557 della Legge 27.12.2006 n. 296 s.m.i come risulta da prospetto "Allegato A" (spese per il personale) e che per l'anno 2020 ha attuato tutte le misure per rispettare tale limite;
4. DI DARE ATTO che negli anni 2015 e 2016 non si è verificata alcuna variazione sulla consistenza numerica del personale in servizio mentre negli anni 2017, 2018 e 2019 sono intervenute

complessivamente n. 9 cessazioni e n. 4 assunzioni mentre per l'anno 2020 alla data della presente sono intervenute n. 3 cessazioni e n. 1 trasferimento per mobilità;

5. DI CONFERMARE il consolidamento della decurtazione anni 2011/2014 di cui all'art 9 co 2 bis DLgs. 78/2010 come meglio specificato in allegato B in €. 11.351,00.

6. DI DARE ATTO che l'incremento di cui all'art 67 comma 2 lett)b ammonta ad €. 1,459,00 e pertanto si procede a rideterminare il Fondo salario accessorio degli anni 2016, 2017 e ad incrementare il Fondo 2018 e i fondi degli anni successivi di tale importo fino a contraria disposizione in merito;

7. DI DARE ATTO che gli importi relativi alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali sono stati quantificati come segue:

anno 2016 €. 237,00

anno 2017 €. 777,00

anno 2018 €. 1.875,00

anno 2019 €. 2.132,00

e pertanto è stato necessario procedere alla rideterminazione dei fondi degli anni 2016 e 2017 e ad inserire l'incremento per gli anni 2018 e 2019 e nei fondi degli anni successivi fino a contraria disposizione in merito

8. DI DARE ATTO che l'art. 67 comma 1 stabilisce che il Fondo di cui al comma 1 "è stabilmente incrementato di un importo, su base annua, pari ad €. 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL 21.05.2018 in servizio alla data del 31.12.2015 a decorrere dal 31.12.2018, a valere dall'anno 2019" dando atto che i dipendenti in servizio al 31.12.2015 risultavano essere 26 si procede alla quantificazione dell'incremento in €. 2.163,20 ed all'inserimento di tale posta nel Fondo Risorse decentrate anno 2019 e nei fondi degli anni successivi fino a contraria disposizione in merito;

9. DI CONFERMARE per l'anno 2020 le integrazioni consentite dall'art. 67 co 4 del vigente CCNL in €. 8.359,00;

10. DI DARE ATTO che gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, **non sono soggetti al vincolo** posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017 e che nel Fondo risorse decentrate 2020 viene inserito un importo presunto la cui esatta quantificazione avverrà con successivo atto;

11. DI DARE ATTO che gli incentivi disciplinati dall'art. 1 co. 1091 della L. 145/2018 **non sono soggetti al vincolo** posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del del 2017 e che nel Fondo risorse decentrate 2020 viene inserito un importo presunto la cui esatta quantificazione avverrà con successivo atto;

12. DI COSTITUIRE, per le motivazioni in premessa esposte, che si intendono con la presente integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020, come da prospetto Allegato B al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

13. DI QUANTIFICARE il Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2020 per il personale non dirigente di parte stabile in €. 146.646,00.

14. DI QUANTIFICARE il Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2020 per il personale non dirigente di parte variabile in €. 30.630,00;

15. DI DARE pertanto ATTO che il fondo 2020 così come costituito in allegato B) supera il tetto del fondo 2016 per €. 3.462,00 e pertanto si procede a ricondurne l'importo al vincolo di cui all'art. 23 co. 2 D.Lgs 75/2017;

16. DI DARE ATTO che a seguito del consolidamento delle decurtazioni del Fondo anni 2011-2014 di cui al precedente punto 5 e della decurtazione di cui al precedente punto 15 il Fondo risorse decentrate anno 2020 ammonta ad €. 162.463,00 come da Allegato B:

Risorse stabili € 132.693,00
 Risorse variabili: € 29.770,00

17. DI DARE ATTO, altresì, che il Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2020 per il personale non dirigente non supera l'importo massimo consentito, costituito dall' ammontare del Fondo Risorse Decentrate per il personale non dirigente dell'anno 2016 come rideterminato a seguito degli incrementi di cui all'art 67 co 1 e 2 come risulta dall'allegato C, dando atto della sussistenza del rispetto del limite di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 75/2017 per l'intero salario accessorio comprensivo delle retribuzioni di posizione e di risultato dato atto che gli incrementi di cui al CCNL 21.05.2018 (art. 67 co 1 lett. a e b) e le poste di cui all'art 113 del D.Lgs 50/2016, all'art. 1 co. 1091 della L. 145/2018 non sono assoggettati al vincolo così come risulta da Allegato B:

**ù Totale salario accessorio anno 2016
 (con rideterminazione incrementi CCNL 21.05.18
 non soggetti al vincolo)**

€. 195.687,00

(Fondo, retribuzioni di posizione,
 retribuzioni di risultato)

ù Totale salario accessorio anno 2019

(con rideterminazione incrementi CCNL 21.05.18 non soggetti al vincolo oltre i compensi di cui all'art 113 del D.Lgs 50/2016, all'art. 1 co. 1091 della L. 145/2018)

€. 217.553,00

(Fondo, retribuzioni di posizione,
 retribuzioni di risultato)

18. DI DESTINARE le risorse decentrate di parte stabile per l'importo di €41.448,00 agli istituti contrattuali stabili e per la quota di € 121.015,00 agli istituti contrattuali di parte variabile come dettagliato nella scheda allegata di utilizzo (Allegato C);

19. DI DARE ATTO che risorse stabili eventualmente ancora disponibili di anno in anno, sottratte le quote destinate al finanziamento degli istituti stabili, possono essere utilizzate ad integrazione della quota delle risorse variabili e pertanto il residuo disponibile di parte stabile per € 91.245,00 viene così suddiviso:

- per € 53.730,00 sommato al totale delle risorse di parte variabile e utilizzato per finanziare i seguenti istituti di parte variabile: turni, reperibilità, art. 70 bis, art. 70 quinquies e art 56 quinquies CCNL 2016-2018
- per € 37.515,00, destinato alla produttività individuale, progetti e valutazione attività ordinaria;
- per € 22.000,00 destinato ai compensi art. 113 D.lgs 50/2016 e art 1 co 1091 L. 145/2018

20. DI DARE ATTO del rispetto del vincolo di destinazione della parte variabile del fondo previsto dall'art.68, comma 3, del CCNL 21/05/2018;

21. DI ATTESTARE che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2020 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2020 afferenti la spesa del personale oltre che nei pertinenti capitoli di spesa afferenti singole opere o lavori, servizi e forniture, dando atto che sussiste la relativa copertura contabile;

22. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Revisore dei Conti per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio
 DOTT.SSA BARBARA CASALI

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 183, comma 7 TUEL);
PARERE di regolarità contabile (art. 147-bis TUEL sostituito dall'art. 3 comma 1 lett.d) D.L.
n.174/2012 convertito in Legge n. 213/2012).

Robbio, lì 27-11-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. ANNALISA MARINONI

PARERE di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
(art. 147-bis TUEL sostituito dall'art. 3 comma 1 lett.d) D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n.
213/2012).

Il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA BARBARA CASALI

Il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dalla data di pubblicazione, sull'albo ufficiale on line del Comune di Robbio.

Il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA BARBARA CASALI